

## **I NUOVI "PATTI DI FAMIGLIA" DI CUI AL CAPO V – BIS DEL CODICE CIVILE**

### **Introduzione**

Il legislatore italiano, con la Legge L. 14/02/2006 n. 55 ha introdotto nel Codice Civile il nuovo Capo V – bis, rubricato "*del patto di famiglia*", recante gli articoli da 768 - bis a 768 - octies, che, in sintesi, costituiscono uno strumento fortemente innovativo finalizzato a salvaguardare, mediante forme contrattuali, l'integrità e l'unitarietà dell'impresa nel passaggio generazionale.

Con la dipartita dell'imprenditore, infatti, si assiste spesso ad un fenomeno ricorrente, vale a dire la disparità di capacità dei discendenti nella gestione d'azienda, foriera della genesi di numerosi conflitti che, nel peggiore dei casi, possono portare alla disgregazione del complesso aziendale.

Questo intervento si propone lo scopo di enucleare, in sintesi, le caratteristiche del patto di famiglia, esplicando il contenuto dei nuovi articoli del codice e di evidenziarne alcune criticità.

### **Caratteristiche dell'istituto**

Il codice civile, come noto, vieta all'art. 458 i patti successori, ovvero "*ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione*". Questo divieto trova oggi un limite nei patti di famiglia, dal momento che il legislatore, al medesimo art. 458 ha introdotto l'inciso "*fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 – bis e seguenti*".

Anzitutto, l'art. 768 – bis chiarisce esplicitamente che il patto di famiglia ha natura contrattuale; la norma infatti statuisce che "*è patto di famiglia il **contratto** con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*".

Il successivo art. 768 – ter esplica anche la forma del contratto, che, a pena di nullità, deve essere concluso per atto pubblico.

Come si evince dal testo dell'art. 768 – bis, il patto di famiglia ha per oggetto il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni sociali, in tutto o in parte.

Nello specifico, le modalità di stipula del patto di famiglia vengono chiarite nell'art. 768 – quater, che individua le parti contraenti nel disponente, negli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie e nei legittimari non assegnatari. In generale, il testo di legge dispone al primo comma che *"al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"*.

Al secondo comma, la norma dispone l'obbligo per gli assegnatari di liquidare i non assegnatari con una somma corrispondente al valore delle quote di legittima; detto valore è liquidabile anche in natura, purché tutti i contraenti prestino il proprio consenso.

Il legislatore ha tenuto conto anche dei diritti dei legittimari sopravvenuti alla stipula del patto, ad esempio il coniuge in caso di nuove nozze del disponente, i figli sopraggiunti successivamente alla stipula del patto ed in generale gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto. Infatti, all'art. 768 – sexies è previsto, al primo comma, che *"all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768 - quater, aumentata degli interessi legali"*. L'inosservanza della citata disposizione costituisce motivo di impugnazione del patto.

Il patto può essere oggetto di modifica o di scioglimento dalle medesime persone che lo hanno concluso e precisamente (art. 768 – septies):

- 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al Capo V – bis c.c.;
- 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

Ancora, sebbene le norme in materia non lo prevedano espressamente, il patto può essere risolto per mutuo consenso attesa la sua esplicita natura

contrattuale. L'art. 1372 c.c. dispone infatti al primo comma che *"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"*.

Ai sensi dell'art. 768 – octies, le controversie relative al patto sono devolute preliminarmente ad un organismo di conciliazione e solo successivamente è esperibile l'azione giudiziale (*aggiornamento: l'ambito di applicazione delle materie devolute alla competenza di organismi di conciliazione pubblici o privati è stato abrogato dall'art. 54, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, n.d.a.*).

### **Aspetti critici**

È ovvio rimarcare che il dettato legislativo, pur costituendo una vera e propria rivoluzione rispetto al contesto giuridico precedente, non è immune da alcune criticità sul piano pratico.

L'art. 768 – quater, come visto, pone a carico degli assegnatari del compendio aziendale l'obbligo di liquidazione dei non assegnatari. Ciò, ovviamente, comporta per l'assegnatario il problema del reperimento delle relative risorse. Ebbene, qualora questi non disponga delle disponibilità liquide per indennizzare gli altri legittimari, dovrà ricorrere, salva la possibilità di ottenere eventuali finanziamenti bancari dietro garanzia, allo smobilizzo di asset patrimoniali personali o, in mancanza, allo smobilizzo di asset patrimoniali aziendali, andando a compromettere l'integrità del complesso aziendale e dando luogo, nella pratica, proprio a quel fenomeno che il nuovo istituto si propone di evitare.

Nella ipotesi prospettata, una possibile soluzione, ove perseguibile, sarebbe quella di smobilizzare i cespiti aziendali attraverso procedure di *sale and lease back*, ovvero di vendere i cespiti a una società di leasing che successivamente provvederà a stipulare un contratto di locazione finanziaria con il cedente. In tal modo, non verrebbe compromessa l'integrità del patrimonio aziendale.

Altri (Angelo Busani, *"L'intesa tra generazioni sceglie l'erede"*, Il Sole 24 Ore del 20/02/2006) si spingono, nei casi di patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni societarie, ad ipotizzare soluzioni di *leveraged buy out* secondo il

seguinte schema:

- a) il beneficiario dell'azienda originaria costituisce una nuova società (c.d. *newco*) che provvederà a contrarre un finanziamento bancario finalizzato all'acquisto delle partecipazioni dell'azienda di famiglia;
- b) la società neo costituita acquista il capitale sociale della società *target*, corrispondendo a titolo di corrispettivo al beneficiario delle partecipazioni il finanziamento bancario erogato alla *newco*;
- c) il corrispettivo percepito dal beneficiario del patto di famiglia verrà da questi utilizzato per la soddisfazione degli altri legittimari;
- d) le quote della *newco* vengono concesse in pegno alla banca a garanzia del finanziamento contratto;
- e) la *newco* e la società bersaglio si fondono in un'unica azienda, in maniera tale che gli utili derivanti dalla attività esercitata vengano utilizzati per soddisfare le rate del finanziamento bancario.